



Comune di San Giovanni in Marignano
Provincia di Rimini

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 73 DEL 04-06-2026

OGGETTO: Ordinanza per la prevenzione incendi su aree pubbliche e indicazioni tecniche per l'installazione e la gestione di strutture fisse, rimovibili e autonegozi in occasione della manifestazione: "La Notte delle Streghe"

LA SINDACA

- Visto che nei giorni 19, 20, 21, 22 e 23 giugno 2026 nelle vie e piazze del centro storico del comune di San Giovanni in Marignano si terrà la manifestazione denominata "*La Notte delle Streghe*";
- Considerato che per la suddetta manifestazione è prevista l'installazione di stands gastronomici, strutture fisse, rimovibili e autonegozi che utilizzano fonti di energia elettrica, gas metano e gas di petrolio liquefatto (GPL), e quindi possono essere soggetti a potenziale pericolo di incendio;
- Vista circolare ministeriale del Ministero dell'Interno n° 3.794 del 12/03/2014 contenente "*Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi*";
- Vista la Legge 1 marzo 1968, n° 186;
- Visti gli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di sicurezza lavoro);
- Visto la legge 24 novembre 1981 n° 689;
- Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
- Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA



Comune di San Giovanni in Marignano Provincia di Rimini

- in occasione della manifestazione denominata la “Notte delle Streghe”, nelle vie e piazze interessate dalla manifestazione gli esercenti delle attività dotate di stand gastronomici, strutture fisse, rimovibili e autonegozi che utilizzano fonti di energia elettrica, gas metano e gas di petrolio liquefatto (GPL) devono rispettare le prescrizioni previste dalla **Nota Ministeriale 3794 del 12/03/2014 emessa dal Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco e della Difesa Civile dalla Legge 1 marzo 1968**, nonché tutti gli obblighi imposti **dal D.Lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di sicurezza lavoro)**;

- nelle vie e piazze interessate dalla manifestazione denominata la “Notte delle Streghe”, è fatto divieto di accendere fuochi su area pubblica da parte di soggetto non espressamente autorizzato dal competente ufficio comunale e/o l’utilizzo di fuochi al di fuori delle specifiche aree autorizzate;

- per il commercio ambulante del settore alimentare con banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL gli esercenti devono adottare le seguenti prescrizioni:

- per la preparazione di cibi destinati alla vendita devono essere utilizzati apparecchi provvisti della marcatura CE;
- gli impianti elettrici devono essere a norma, cioè realizzati ed installati in conformità alla Legge 1 marzo 1968, n° 186;
- ogni banco deve essere dotato di almeno un estintore portatile di capacità estinguente non inferiore a 34A 144BC;
- fermi restando gli obblighi del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di sicurezza lavoro), tutti i lavoratori, dipendenti e non, devono essere informati e formati sui rischi specifici dell’attività;
- il personale addetto all’installazione ed alla sostituzione delle bombole deve essere di provata capacità, in possesso dell’attestato di formazione specifica;
- è vietata la detenzione, nell’ambito del singolo banco, di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 kg;
- è vietato utilizzare bombole ricaricate o comunque riempite al di fuori degli stabilimenti autorizzati;
- le bombole non collegate agli impianti, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito nell’area dedicata alla manifestazione;
- le bombole devono essere installate in luogo protetto da manomissioni e da possibili urti accidentali. È opportuno collocare le bombole in modo tale che non siano a contatto col pubblico;
- le bombole devono essere in posizione verticale e non devono essere né inclinate né rovesciate;
- il piano di appoggio delle bombole deve essere di materiale compatto e incombustibile;
- le manichette e i tubi flessibili per il GPL devono essere controllati periodicamente secondo le istruzioni dei fabbricanti, verificando comunque che non appaiano screpolature, tagli o altri segni di deterioramento né danni ai raccordi. Le manichette e i tubi flessibili devono essere sostituiti in caso si riscontrino anomalie e, in ogni caso, entro la data di scadenza;
- gli apparecchi utilizzatori alimentati a GPL devono essere sottoposti a manutenzione periodica programmata secondo le istruzioni del fabbricante.



Comune di San Giovanni in Marignano Provincia di Rimini

- Per il commercio ambulante che NON utilizza impianti alimentati a GPL, gli esercenti devono adottare le seguenti prescrizioni:

- gli impianti elettrici devono essere a norma, cioè realizzati ed installati in conformità alla Legge 1 marzo 1968, n° 186;
- ogni banco deve essere dotato di almeno un estintore portatile di capacità estinguente non inferiore a 34A 144BC

- Gestori e operatori degli stand gastronomici, gazebo e strutture provvisorie in genere, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- il trasporto di bombole di combustibile gassoso GPL nei giorni della manifestazione “*La Notte delle Streghe*” ed all’interno dell’area manifestazione, è consentito solo ai gestori ed operatori degli stand gastronomici e al personale addetto all’installazione ed alla sostituzione delle bombole, muniti di atto attestante la partecipazione alla manifestazione. Detto atto deve essere esibito preventivamente agli operatori di polizia presenti ai varchi di ingresso della manifestazione;
- per la preparazione di cibi destinati alla vendita devono essere utilizzati apparecchi provvisti della marcatura CE (specificarlo anche alla ditta fornitrice degli apparecchi a gas);
- ogni stand deve essere dotato di un estintore ogni 150/200 m² di stand, da collocarsi in prossimità dei punti a maggior rischio. Le cucine devono essere dotate di almeno un estintore portatile a schiuma in classe F. Gli estintori devono essere segnalati e controllati (non scaduti);
- fermi restando gli obblighi del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di sicurezza lavoro), tutti i lavoratori, dipendenti e non, devono essere informati e formati sui rischi specifici dell’attività;
- il personale addetto all’installazione ed alla sostituzione delle bombole deve essere di provata capacità, in possesso dell’attestato di formazione specifica;
- è vietato utilizzare bombole ricaricate o comunque riempite al di fuori degli stabilimenti autorizzati;
- bombole non collegate agli impianti, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito nell’area dedicata alla manifestazione;
- al di fuori degli orari di funzionamento degli apparecchi, i rubinetti o i dispositivi di intercettazione collegati alle valvole delle bombole devono essere tenuti chiusi;
- le bombole devono essere installate in luogo protetto da manomissioni e da possibili urti accidentali. È opportuno collocare le bombole in modo tale che non siano a contatto col pubblico;
- le bombole devono essere in posizione verticale e non devono essere né inclinate né rovesciate;
- il piano di appoggio delle bombole deve essere di materiale compatto e incombustibile;
- gli olii ed i grassi di colaggio, residui della cottura, devono essere accuratamente convogliati, raccolti e allontanati da possibili fonti di innesco;
- per tutta la durata della manifestazione in ogni stand gastronomico dovranno essere presenti almeno 2 (due) addetti antincendio addestrati (dotati di attestato di frequenza a corso antincendio – rischio medio o livello 2 – durata 8 ore);



Comune di San Giovanni in Marignano Provincia di Rimini

- Prima dell'inizio della manifestazione, inoltre, il responsabile dell'associazione/organizzazione che ha commissionato la struttura provvisoria/stand dovrà consegnare (all'ingegnere incaricato dal Comune) la seguente documentazione:
 - a) relazione di calcolo* (timbrata e firmata da un professionista abilitato relativa a tutte le strutture montate) e *certificato di collaudo annuale* (timbrato e firmato da un professionista abilitato diverso dal precedente);
 - b) classe di reazione al fuoco* di coperture ed eventuali pavimenti, pareti o pedane;
 - c) certificazione (con indicazione della portata)* di catene, ganci o "stracche" per il collegamento delle zavorre;
 - d) dichiarazione di fornitura e corretto montaggio* da parte dell'installatore. Tale documentazione deve essere rilasciata dalla ditta che fornisce e monta le strutture provvisorie;
 - e) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico* rilasciata dall'installatore (elettricista che predispone l'impianto elettrico dello stand);
 - f) dichiarazione di conformità dell'impianto GAS* (impianto di collegamento degli apparecchi di cucina alle bombole) rilasciata dall'installatore (idraulico che realizza i collegamenti);
 - g) i gestori devono far pervenire, al Sindaco di questa Amministrazione:*
 - nominativo del fornitore degli stand;
 - nominativo dell'impiantista elettrico;
 - nominativo dell'impiantista idraulico;
 - nominativi degli addetti antincendio.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato ai sensi dell'art. 650 c.p. i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000 nonché dal "Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative ai regolamenti comunali e alle ordinanze del Sindaco e dei Responsabili dei Servizi" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 103 del 21-11-2003 e con l'immediata sospensione dell'attività, da adottarsi con provvedimento motivato da parte dell'ingegnere incaricato dal Comune e/o di uno dei seguenti soggetti: Vigili del Fuoco, Polizia Locale, forze di Polizia dello Stato.

Su richiesta dell'interessato, il Sindaco potrà disporre la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività a seguito di avvenuta ed accertata regolarizzazione delle opere secondo le sopra descritte prescrizioni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare tale Ordinanza e di farla rispettare.

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma 4 della L. 07/08/1990 n° 241 e ss. mm. ed ii. avverso il presente provvedimento, in applicazione della L. n. 1034/1971, è ammesso ricorso entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna di Bologna, ovvero in via alternativa, propone ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24/11/1978 n. 1199).



Comune di San Giovanni in Marignano
Provincia di Rimini

San Giovanni in Marignano, li 04-06-2026

LA SINDACA
Dott.ssa Michela Bertuccioli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate